



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Biologia e Farmacia

SEDE: Asse Didattico 1 – Cittadella Universitaria - 09042 MONSERRATO

Tel. 070.675.8602 - mail: presbiofarm@unica.it Sito Web: <https://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/>

CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE

(Reg. n. del)

Tra

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925 con sede legale in Cagliari, via Università 40, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona del **Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia**, Prof. Enzo Tramontano, nato a Palermo il 27/07/1966, in qualità di delegato del Magnifico Rettore (per i Corsi di Studio in **Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche**)

e

l'**Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano** con sede legale in Via Benedetto Croce, 9- 09170 Oristano, rappresentato dal Presidente pro tempore Dr. Picciau Gianfranco, nato a Terralba il 23/11/1964

Premesso

che come da regolamento didattico dei corsi di studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea gli studenti di questi corsi devono aver svolto un tirocinio pratico professionale di durata almeno semestrale e comunque non inferiore a 900 ore complessive di cui almeno 450 in una farmacia territoriale;

Si conviene quanto segue:

ART. 1

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n° 196 e successive modifiche e integrazioni, la farmacia territoriale, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio professionalizzante in numero da concordare in base alle esigenze del soggetto ospitante, su proposta dell'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Tirocini dei corsi di studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università di Cagliari.

ART. 2

1. Il tirocinio professionalizzante, ai sensi dell'art 18, comma 1, lett. d, della legge n° 196 del 1997 e successive modifiche e integrazioni, non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante, né può essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale, né l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinanti può considerarsi remunerazione.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un docente designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e dal responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.

3. Per il tirocinante accolto in una farmacia territoriale in base alla presente Convenzione viene applicato il progetto formativo previsto dal Regolamento Tirocini dei Corsi di Studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università di Cagliari; tale progetto formativo previsto per il tirocinante dovrà essere documentato in un registro delle attività che dovrà riportare altresì:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del docente e quello del responsabile aziendale;
- La modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ente ospitante e delle attività svolte;
- Gli estremi identificativi dell'assicurazione per la Responsabilità Civile e dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.

Per quanto attinente all'attività del tirocinante presso la sede ospitante e non esplicitamente previsto nel presente articolo della Convenzione si rimanda al Regolamento Tirocini dei Corsi di Studio in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Biologia e Farmacia dell'Università degli Studi di Cagliari.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio professionalizzante il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Biologia e Farmacia

SEDE: Asse Didattico 1 – Cittadella Universitaria - 09042 MONSERRATO

Tel. 070.675.8602 - mail: presbiofarm@unica.it Sito Web: <https://facolta.unica.it/biologiaefarmacia/>

ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa I.N.A.I.L. è assicurata mediante la speciale forma di "Gestione per conto dello Stato" ex artt. 127 e 190 del T. U. n° 1124/65 e D. M. 10/10/1985. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

ART. 5

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

ART. 6

Il soggetto promotore in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" nomina il soggetto ospitante, "RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO" dei dati personali, trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

ART. 7

La presente convenzione ha durata di **anni tre ed è da intendersi tacitamente rinnovabile** salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972.

Il soggetto promotore è obbligato in solido per il pagamento dell'imposta ed entrambe le parti sono obbligate in solido per delle eventuali sanzioni amministrative.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Cagliari, 17 giugno 2020

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Oristano

Firma digitale

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto promotore
(Il Presidente della Facoltà di Biologia e Farmacia)

Firma digitale